

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE**

riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati:

dott.ssa Maria Casaregola	Presidente
dott.ssa Maria Di Lorenzo	Consigliere
dott.ssa Rosaria Morrone	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale xxx

TRA

C(omissis) s.a.s. (C.F./P.IVA n.), in persona del legale rapp.te p.t. e socio accomandatario (omissis), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv. (omissis), presso lo studio del quale elettivamente domicilia in (omissis);

ATTRICE, EX ART. 395, N. 4, C.P.C.

E

BANCA, già **BANCA INCORPORANTE**, quale società incorporante la **BANCA 1**, (C.F. xxxx-P.IVA xxxx), in persona del legale rapp.te p.t. Dott. Ing. omissis (C.F. xxxx), rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio di appello, dall'avv. dall'avv. (omissis) e dall'avv. (omissis), con domicilio presso gli indirizzi di posta elettronica certificata (omissis) e (omissis);

CONVENUTA, EX ART. 395, N.4, C.P.C

Oggetto: impugnazione per revocazione, ex art. 395, n. 4, c.p.c. avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, n. XXX, pubblicata in data 30.1.2019, non notificata.

Conclusioni: come da verbale di udienza del 18.10.2023

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il presente giudizio ha ad oggetto un'impugnazione per revocazione, ex art. 395, n. 4, c.p.c., avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, n. xxxx, pubblicata in data 30.1.2019, con la quale è stata riformata la sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli, n. xxx, depositata in data 18 febbraio 2013.

In primo grado, la società C(omissis) s.a.s. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la **BANCA 1**, già **BANCA 0**, e deduceva di aver acceso con la banca convenuta un conto corrente; che, nel 1998, interveniva tra le parti contratto di apertura di credito, regolato nel conto corrente n. 193; che gli impegni negoziali non erano stati formalizzati per iscritto; che la banca convenuta, nel maggio 2004, aveva chiesto l'immediato rientro della somma di € 130.845,12 alla società attrice, che, per fronteggiare tale improvviso pagamento, aveva tratto titoli cambiari in favore della convenuta a scadenza mensile per la somma complessiva di € 140.000,00 (di cui € 130.841,12 per provvedere al rimborso e € 9.158,88 a titolo di tasso debitore del 7% sulla predetta somma); che, malgrado l'integrale rimborso della somma richiesta, la banca convenuta recedeva dal contratto, di cui non aveva mai consegnato copia; che, nel corso del rapporto bancario, la banca convenuta, in assenza di pattuizione, e, dunque illegittimamente, aveva applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, nonché interessi ultralegali, CMS e spese non pattuite.

Tanto dedotto, l'attrice chiedeva di:

- 1) accertare e dichiarare la nullità ovvero l'inefficacia del contratto di fido e/o di apertura di credito per difetto di forma e con ogni statuizione conseguenziale;
- 2) in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità della clausola del tasso debitore, degli interessi anatocistici, della commissione di massimo scoperto e delle spese per revisione fido;

3) accertare l'inadempimento dell'obbligo relativo alla consegna al cliente della copia del contratto bancario applicato nella specie;

4) per l'effetto, condannare la banca convenuta alla ripetizione in favore di essa attrice della somma di € 40.300,54 o della somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi maturati e maturandi, rivalutazione monetaria e maggior danno corrispondente alla differenza tra gli interessi ultralegali indebitamente pagati e gli interessi di mora spettanti ad essa società;

5) condannare, infine, la banca convenuta al risarcimento del danno per le spese sostenute per l'acquisto e la regolare riscossione dei titoli cambiari, nonché per l'importo versato a titolo di ulteriore tasso debitore per la complessiva somma di € 11.293,23, di cui € 523,00 per l'acquisto dei titoli, € 1.611,35 per marche, € 9.158,88, pari al 7% della somma rateizzata di € 140.000,00, ovvero per la somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'anticipazione al saldo, con vittoria di spese di lite.

La banca convenuta si costituiva in giudizio e resisteva alle domande dell'attrice, di cui chiedeva il rigetto, precisando, in particolare, che, nel maggio 2004, essa richiedeva alla società attrice non l'immediato rimborso della somma di € 130.845,12, ma la formalizzazione di un idoneo piano di rientro dell'intera esposizione debitoria, in quanto impossibilitata a procedere al rinnovo del fido per scoperto di conto corrente, e che l'attrice formalizzava il piano di rientro, chiedendo ed ottenendo la concessione di un prestito cambiario di € 140.000,00 e, al termine dell'integrale rimborso della somma dovuta dalla C(omissis), essa banca recedeva dal contratto e provvedeva all'estinzione del conto corrente.

All'esito dell'istruttoria, che si sostanzialmente nell'espletamento di CTU contabile, il Tribunale decideva la causa con sentenza n. XXX, con cui dichiarava "inammissibile la domanda per radicale nullità dell'atto di citazione per mancanza in atti di procura ad litem del difensore che l'ha sottoscritta".

Avverso la suindicata sentenza proponeva appello la C(omissis) s.a.s, che deduceva: 1) la violazione dell'art. 182 c.p.c., con riferimento all'art. 168 c.p.c.; 2) la violazione dell'art. 71 disp. att. c.p.c. con riferimento agli artt. 165 e 182 c.p.c.; 3) la violazione dell'art. 182 c.p.c. con riferimento all'art. 165 c.p.c.; 4) l'ammissibilità della procura depositata in atti depositata in atti, stante l'avvenuto suo rinvenimento successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado; 5) la violazione dell'art. 91 c.p.c. con riferimento agli artt. 60 e 162 c.p.c.; nel merito, sollecitava la decisione sulle eccezioni e sulle domande formulate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, che espressamente riproponeva.

Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata e previa dichiarazione di ammissibilità della domandata formulata con atto di citazione del 26.9.2005, riassunto in data 26.10.2005, di:

1) accertare e dichiarare la nullità ovvero l'inefficacia del contratto di fido e/o apertura di credito per difetto di forma, con ogni conseguente statuizione;

2) dichiarare la nullità delle clausole relative a tassi di interessi ultralegali, interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto e spese per revisione fido;

3) accertare l'inadempimento dell'obbligo di consegna al cliente della copia del contratto bancario applicato;

4) condannare la **BANCA 1**, già **BANCA 0**, alla restituzione di ogni somma indebitamente percepita a titolo di interessi ultralegali, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e spese per revisione fido, nella misura accertata dal CTU nel corso del giudizio, oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danni;

5) condannare la banca appellata al risarcimento del danno per le spese sostenute da C(omissis) per l'acquisto e l'emissione dei titoli cambiari, nonché alla restituzione dell'ulteriore somma versata a titolo di ulteriori interessi sulla dilazione concessa dalla stessa banca;

6) condannare la banca appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ponendo a carico della stessa le spese di CTU;

7) nell'ipotesi di rigetto del gravame, porre le spese del giudizio di primo grado a carico dell'avv. (omissis), dichiarando compensate quelle relative al primo grado di giudizio.

Si costituiva in giudizio la banca appellata, contestando la fondatezza dell'appello, di cui chiedeva il rigetto.

All'esito dell'istruttoria (che si sostanzialmente nell'espletamento di una nuova CTU), la Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, pronunciava la sentenza n. xxx, pubblicata in data 30.1.2019, con cui accoglieva l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condannava la **BANCA**

INCORPORANTE alla restituzione, in favore della società C(omissis) s.a.s., della somma di euro 4.962,39, oltre interessi convenzionali a decorrere dalla domanda e sino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese del doppio grado, con distrazione in favore dell'avv. (omissis), ponendo a carico della medesima banca appellata anche le spese delle consulenze tecniche d'ufficio espletate nei due gradi di giudizio.

La Corte di Appello, dopo aver ritenuto fondate le censure avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l'atto di citazione "insanabilmente nullo" per mancanza in atti di valida procura alle liti rilasciata in favore del procuratore di parte attrice, in relazione al merito delle domande formulate in primo grado:

- rigettava, perché non ritenuta fondata, la domanda di nullità del rapporto di fido e di apertura di credito per mancanza di forma scritta;
- rigettava l'eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme percepite, sollevata dalla banca convenuta;
- dichiarava illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicata dalla banca nel rapporto di conto corrente, affermando che il rapporto dovesse essere ricalcolato senza applicare nessuna capitalizzazione;
- riteneva indeterminata la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, per cui dovevano essere esclusi dal ricalcolo del conto gli importi addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto;
- riteneva corretto l'operato del CTU nominato nel giudizio di appello, che, in esecuzione di quanto disposto dal Collegio, aveva depurato il saldo del rapporto dalle somme addebitate dalla banca a titolo di commissione di massimo scoperto nonché di capitalizzazione degli interessi, rideterminando il saldo del conto corrente n. 19341 nella somma di € 39.412,02 a credito della correntista;
- con riferimento alla regolamentazione cambiaria (finanziamento cambiario), aderiva, del pari, alle conclusioni del CTU nominato, che "ha provveduto a quantificare i costi della regolamentazione cambiaria finale e l'entità degli interessi applicati dalla banca, laddove l'istituto nell'accreditare la somma di € 132.425,57 sul conto corrente n. 19341, al netto degli interessi addebitato di € 7.574,43 al tasso del 5,14%, non ha esorbitato quanto pattuito nella sovvenzione del 15.3.2004", evidenziando, ancora, che: "dai calcoli effettuati il CTU ha, quindi, riscontrato che la società correntista aveva restituito n. 4 rate dal 30.5.2004 al 30.8.2004 per € 41.000,00, ed € 66.923,99 in data 27.5.2005 per un totale di euro 107.923,99, con un residuo ancora passivo di euro 32.076,01, che, maggiorato del tasso di mora del 7.40% pari ad euro 2.373,62, somma un totale di € 34.449,63, come dal prospetto riepilogativo di cui all'allegato";
- riportava le conclusioni finali del CTU, che dichiarava di condividere, secondo cui: "il saldo del conto corrente n. 19341, secondo la ricostruzione operata di cui all'allegato A, è pari a € 39.412,02 a credito della correntista; la regolamentazione cambiaria, invece, secondo la ricostruzione effettuata di cui all'allegato B, riporta un debito della correntista di € 34.449,63. Pertanto, secondo quanto esposto, l'appellante C(omissis) Sas risulta creditore di € 4.962,39 dato dalla somma algebrica del credito risultante dal conto corrente e del debito proveniente dalla sovvenzione cambiaria";
- su tali presupposti, condannava la banca a pagare all'appellante la somma di cui quest'ultima era creditrice, pari a € 4.962,39, oltre interessi convenzionali dalla domanda al saldo.

Avverso la sentenza di appello n. xxx, pubblicata in data 30.1.2019, non notificata, la C(omissis) s.a.s. ha proposto tempestiva impugnazione per revocazione, ex art. 395, n. 4, c.p.c., con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 13.3.2019 alla **BANCA INCORPORANTE**, con cui ha denunciato "l'errore di fatto" contenuto nella predetta sentenza di appello, consistente nella ritenuta esistenza di un residuo debito di essa C(omissis) derivante da finanziamento cambiario, esistenza che era invece incontestabilmente esclusa dagli atti e dai documenti di causa, ed in particolare:

- dalle cambiali (strumento di finanziamento cambiario) in possesso della C(omissis) per un totale complessivo di € 140.000,00 (corrispondente all'importo finanziato);
- dalla lettera del 27.5.2005 della banca (richiamata finanche dalla banca convenuta nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado), con la quale veniva comunicato a C(omissis) l'avvenuta chiusura del c/c n. 193 e la sussistenza (per quanto detto dalla stessa banca) di un saldo attivo di € 122,12;
- dalla comparsa di costituzione depositata dalla banca convenuta nel giudizio di primo grado, nella quale (pag. 4) la stessa banca aveva dedotto che "C(omissis) formalizzava un piano di rientro chiedendo

ed ottenendo la concessione di un prestito finanziario cambiario pari ad euro 140.000,00 e, al termine dell' integrale rimborso della somma dovuta, la Banca recedeva dal contratto e provvedeva all'estinzione del conto corrente in oggetto".

Pertanto – ha precisato ancora la C(omissis) - la Corte di Appello nella sentenza revocanda:

1) aveva affermato l'esistenza di un credito di C(omissis) per la somma di € 4.962,39, omettendo, però, l'esame di atti inoppugnabili (e non contestati) quali: a) le cambiali in possesso di C(omissis); b) la lettera della banca del 27.5.2005;

2) aveva supposto o immaginato un "fatto" (il mancato pagamento di alcune cambiali per € 34.449,53) confliggente con il possesso da parte di C(omissis) di tutte le cambiali di cui al finanziamento;

3) aveva supposto o immaginato un "fatto" (la esistenza di un residuo debito cambiario di C(omissis)) laddove, invece, anche la banca aveva affermato nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado che: "... all'esito dell'estinzione da parte di C(omissis) del debito nascente dal finanziamento cambiario...essa Banca aveva chiuso il c/c di cui al giudizio" (quindi, l'avvenuta estinzione del debito cambiario costituiva un fatto non controverso tra le parti).

La C(omissis), ritenendo sussistenti, dunque, tutti i presupposti di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. (ossia la falsa percezione della realtà da parte della Corte di Appello, che aveva ritenuto, esistente nei confronti della C(omissis) ed in favore della banca un debito residuo di € 34.449,53, per la mancata totale estinzione del finanziamento cambiario), ha dedotto che, esaurita la "fase rescindente del processo", si sarebbe dovuti passare alla fase "rescissoria", all'esito della quale la Corte, revocata la sentenza di appello, avrebbe dovuto condannare la banca alla restituzione in favore di essa C(omissis) della somma di € 39.412,02, pari al saldo del c/c corrente n. 19341, come ricalcolato dal CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Tanto dedotto, la C(omissis) ha concluso chiedendo:

- in via preliminare, la sospensione, ex art. 398 c.p.c., del termine per la proposizione del ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello;

- nel merito, di:

- dichiarare ammissibile l'azione proposta, ex art. 395 c.p.c. n.4 e, conseguentemente, annullare e/o revocare la sentenza di appello;

- accogliere l'originario appello proposto da essa società attrice avverso la sentenza n. 2240/2013 del Tribunale di Napoli;

- accogliere ogni domanda formulata da essa società attrice con atto di citazione;

- quantificare in € 39.412,02 la somma che essa C(omissis) avrebbe dovuto ripetere nei confronti della **BANCA INCORPORANTE** e, per l'effetto, condannare la banca stessa, al pagamento della predetta somma di € 39.412,02 con interessi e rivalutazione;

- condannare la banca convenuta al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio (ivi comprese quelle relative al presente giudizio di revocazione), con distrazione in favore del procuratore antistatario, in uno a quelle relative alle due consulenze tecniche espletate nei due gradi di giudizio.

Instaurato il contraddittorio, si è costituita la **BANCA.**, già **BANCA INCORPORANTE**, quale società incorporante la **BANCA 1**, che ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della spiegata impugnazione per revocazione, di cui ha chiesto il rigetto, deducendo l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., in quanto non vi era stata nessuna errata o omessa percezione del contenuto degli atti del giudizio, ma dall'istruttoria espletata era emersa la mancata dimostrazione della completa estinzione del finanziamento cambiario; inoltre, ai fini dell'errore revocatorio, ex art. 395, n. 4, c.p.c., il fatto oggetto della supposizione di esistenza o di inesistenza non deve costituire un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi, mentre, nel caso di specie, il residuo debito della C(omissis), rinveniente dal finanziamento cambiario del 15.3.2004, era stato oggetto di contraddittorio tra le parti, di istruttoria e di decisione del giudice di appello.

Rigettata, con ordinanza del 3.1.2022, l'istanza di sospensione dei termini per la proposizione del ricorso per cassazione, ex art. 398 c.p.c., all'udienza del 15 febbraio 2023 la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ma è stata rimessa sul ruolo con ordinanza depositata il 6 luglio 2023, stante l'incompatibilità del Presidente del Collegio, che aveva presieduto anche il Collegio che aveva pronunciato la sentenza impugnata per revocazione, ex art. 395, n. 4, c.p.c.; all'udienza del 18.10.2023 la causa è stata nuovamente assunta in decisione da un Collegio in diversa composizione, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a cui le parti rinunciavano.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

L'impugnazione per revocazione, ex art. 395, n. 4, c.p.c., è infondata e, quindi, deve essere rigettata. La sentenza pronunciata in grado d'appello o in unico grado è impugnabile per revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., “ quando è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa”, con la precisazione che “vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno e nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (cass. civ., 10.6.2021, n. 16439).

Tanto premesso, nel caso di specie, l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello, come denunciato dalla società odierna attrice, consistente nel non aver considerato che il debito derivante dal finanziamento cambiario avrebbe dovuto considerarsi completamente estinto (e ciò sulla base delle cambiali, pari all'intero importo finanziato di € 140.000,00, in possesso della C(omissis); della lettera della banca del 27.5.2005 e delle difese espresse dalla banca nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado), non integra un errore revocatorio, n. 4, c.p.c., in primis, perché ha ad oggetto un fatto che ha costituito un punto controverso, di cui si è ampiamente dibattuto in sede di CTU, sia in quella espletata nel giudizio di primo grado, che in quella espletata nel giudizio di appello.

Ed invero, come evidenziato dalla banca convenuta, già nel giudizio di primo grado, il Tribunale, con ordinanza del 17 giugno 2008, aveva conferito al nominato CTU, dr. (omissis), il seguente incarico: “1) rispondere ai quesiti posti dalla parte attrice nella memoria istruttoria; 2) ricostruire il saldo del conto corrente intrattenuto dalla C(omissis) presso la Banca con esclusione degli interessi ultralegali e della capitalizzazione (sia trimestrale che annuale) con applicazione del criterio di cui all'art. 117, comma 7, del D.Lgs. n. 385/1993 dalla data di entrata in vigore di tale testo normativo ed, antecedentemente, al tasso legale; 3) ottenere dalla parte convenuta gli estratti conto relativi al periodo antecedente gennaio 1995”.

E tra i quesiti formulati dalla società attrice, C(omissis), nella memoria istruttoria, richiamati espressamente dall'ordinanza di conferimento dell'incarico al CTU, vi era il seguente: “6) determinare l'esatta somma versata dalla C(omissis) a titolo di restituzione di finanziamento senza causa per sorta capitale ed interessi”.

Il CTU, nella relazione di consulenza tecnica (pagg. 8, 9) depositata nel giudizio di primo grado (prodotta nel presente giudizio dalla banca convenuta, in allegato alla sua comparsa di risposta), aveva affermato “In merito al sesto quesito, si precisa quanto segue: - in data 15/3/2004 alla C(omissis) è stato accreditato sul c/c n. 193/41 la somma di Euro 132.425,57 quale netto ricavo del finanziamento cambiario di Euro 140.000,00; - secondo quanto quietanzato dalla C(omissis) e dai Sig.ri **OMISSIS** il saldo negativo del c/c n. 193/41 a quella data era pari a Euro 130.979,44; -dall'esame dell'estratto conto, risulta che la C(omissis) avrebbe rimborsato alla Banca Euro 107.923,99 (importo non restituito pari ad Euro 32.076,01); - non vi è agli atti alcuna eventuale comunicazione tra Banca e C(omissis) dalla quale si possa evincere che le stesse si siano accordate per una diversa modalità di rimborso del prestito e/o una dilazione, né tantomeno negli estratti conto esaminati dallo scrivente ci sono dei “buchi temporali” [...]”.

Il medesimo CTU, nelle considerazioni finali, affermava: “appare poco verosimile che dalla documentazione in atti risulti che il finanziamento cambiario non sia stato integralmente restituito. Innanzitutto perché la Banca ne avrebbe avuto immediata contezza; in secondo luogo perché parte attrice probabilmente non avrebbe sollecitato una CTU contabile al fine di “determinare l'esatta somma versata dalla C(omissis) a titolo di restituzione di finanziamento...”. Ancora in secondo grado, la Corte di Appello, nel disporre l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, poneva al consulente nominato,

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

dr. (omissis), i seguenti quesiti: “dopo aver preso visione degli atti e dei documenti di causa, sentite le parti ed i loro eventuali Ctp, esaminata la consulenza già espletata in primo grado, esaminare gli estratti conto prodotti in atti; rideterminare il saldo del conto alla data di chiusura dello stesso, eliminando ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi e di commissione di massimo scoperto. Quantifichi poi i costi della regolamentazione cambiaria finale e l’entità degli interessi applicati dalla banca anche in quella regolamentazione”.

Il CTU, dr. (omissis), nella relazione di consulenza tecnica del 17.5.2018 (depositata nel presente giudizio dalla banca convenuta in allegato alla sua comparsa di risposta), con riferimento alla ricostruzione del rapporto derivante dalla sovvenzione cambiaria regolarmente sottoscritta del 15.3.2004, relativa al prestito di € 140.000,00, con restituzione di 13 vaglia cambiari aventi scadenze dal 30.5.2004 al 30.5.2005, regolato con un tasso di sconto del 7%, con previsione in caso di inadempimento di addebito di interessi di mora del 7% maggiorati dello 0,40%, dopo aver precisato che i costi della regolamentazione cambiaria finale e l’entità degli interessi applicati dalla banca erano conformi a quanto pattuito nella predetta sovvenzione del 15.3.2004, affermava: “nel ricalcolo dare/avere si è riscontrato che la correntista ha restituito n. 4 rate dal 30.05.2004 al 30.08.2004 per € 41.000,00, ed € 66.923,99 in data 27.05.2005 per un totale di € 107.923,99, con un residuo ancora passivo di € 32.076,01 che maggiorato del tasso di mora del 7,40% pari ad € 2.373,62, somma un totale di € 34.449,63 [...]”

Nella medesima relazione di consulenza tecnica il CTU, nel replicare ai rilievi del CTP di parte appellante (ossia della C(omissis), odierna attrice), affermava: “Quanto alle note della parte suddetta (della parte appellante), il Ctp si limita ad alcuni commenti in ordine alla poca verosimiglianza a che il finanziamento di cui alla sovvenzione cambiaria non sia stato restituito accludendo una raccomandata del 27.5.2005, con la quale la banca comunica al correntista il saldo di conto corrente di 122.12 a disposizione del cliente. Tale saldo risulta in tutti i casi dall’estratto conto allegato agli atti, dal quale si evince comunque che il rimborso del finanziamento concesso di cui allegato B è soltanto parziale, con restituzione di 107.923,99 euro, come risultante anche dalla Ctu di primo grado con residuo debito restante di 34.449,63 euro”.

Concludeva il CTU, dr. (omissis), che il saldo del conto corrente n. 19341, all’esito della ricostruzione, era pari a € 39.412,02 a credito della correntista; la regolamentazione cambiaria, invece, all’esito della ricostruzione operata, riportava un debito della correntista di € 34.449,63; pertanto, l’appellante C(omissis) risultava creditrice della somma di € 4.962,39, pari alla “somma algebrica del credito risultante dal conto corrente e del debito proveniente dalla Appare evidente, dunque, come la questione relativa all’estinzione solo parziale del finanziamento cambiario di € 140.000,00, residuando un debito della C(omissis) di € 34.449,53, sia stata oggetto di istruttoria a mezzo di CTU e di specifici ed appositi rilievi formulati dal CTP della C(omissis) avverso la CTU espletata nel giudizio di appello, e, conseguentemente, di valutazione da parte del Corte di Appello, che, nella sentenza impugnata per revocazione, espressamente dichiarava di aderire alle conclusioni raggiunte dal CTU.

La Corte di Cassazione ha precisato che, in materia di revocazione delle sentenze per errore di fatto, ex art. 395, n. 4, c.p.c., nella nozione di punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice di merito ha definito il processo (cass. civ., 15.3.2023, n. 7435).

E, nel caso di specie, poiché l’estinzione solo parziale del finanziamento cambiario, non risultando il pagamento di cambiali per € 34.449,53, è stata questione ampiamente dibattuta in sede di consulenza tecnica d’ufficio sia sia nel giudizio di primo grado che nel giudizio di appello, e poiché la Corte di Appello affermava espressamente nella sentenza qui impugnata per revocazione di aderire alle conclusioni del CTU da essa nominato, si tratta certamente di un fatto controverso.

Ma l’errore denunciato dalla C(omissis) non può ricondursi ad un errore di fatto revocatorio, ex art. 395, n. 4, c.p.c., non solo perché il fatto, su cui cadrebbe l’errore, integra un fatto controverso, ma anche perché la denunciata omessa valutazione delle cambiali in possesso della C(omissis) e della lettera della banca del 27.5.2005 non dipende da una falsa percezione della realtà da parte della Corte di Appello, ossia non dipende dal fatto che il giudice di appello ha erroneamente ritenuto che la C(omissis) non fosse in possesso delle cambiali o che la lettera del 27.5.2005 non fosse

in atti, ma risolve in una valutazione della Corte di Appello sulla irrilevanza di tali documenti ai fini della dimostrazione dell'estinzione dell'intero finanziamento cambiario di € 140.000,00.

In proposito, vale richiamare l'orientamento giurisprudenziale per cui il vizio di motivazione su un punto decisivo, denunziabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., postula che il giudice di merito abbia formulato un apprezzamento, nel senso che, dopo aver percepito un fatto di causa negli esatti termini materiali in cui è stato prospettato dalla parte, abbia omesso di valutarlo in modo che l'omissione venga a risolversi in un implicito apprezzamento negativo sulla rilevanza del fatto stesso, ovvero lo abbia valutato in modo insufficiente o illogico. Qualora, invece, l'omessa valutazione dipenda da una falsa percezione della realtà, nel senso che il giudice ritiene per una svista, obiettivamente ed immediatamente rilevabile, inesistente un fatto o un documento, la cui esistenza risulti incontestabilmente accertata dagli stessi atti di causa, è configurabile un errore di fatto deducibile esclusivamente con l'impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. (cass. civ., 27.7.2005, n. 15672).

E' stato, altresì, precisato che l'omesso esame di un fatto sostanziale o processuale non integra un errore revocatorio, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., che viceversa consiste nella viziata percezione o nella falsa supposizione (espressa e mai implicita) dell'esistenza o inesistenza di un fatto sostanziale o processuale, non controverso tra le parti, la cui esistenza o inesistenza è incontrovertibilmente esclusa o positivamente stabilita dagli atti o documenti di causa (cass. civ., 26.5.2021, n. 14610), e che l'errore revocatorio non è ravvisabile nei casi aventi ad oggetto l'omesso esame di prove documentali invocate dalle parti, ovvero l'erronea o incompleta valutazione delle risultanze probatorie, incorrendo così in un errore di giudizio che esula dal perimetro del giudizio revocatorio (cass. civ., 26.5.2021, n. 14610; cass. civ., 20.11.2017, n. 27508; cass. civ., 12.12.2016).

Nel caso di specie, l'omessa valutazione, da parte della Corte di Appello, delle cambiali in possesso della C(omissis) o della lettera della banca del 27.5.2005, come denunciata dalla C(omissis), non dipende da una falsa percezione della realtà da parte del giudice di appello, ossia non dipende dal fatto che il giudice di appello abbia erroneamente ritenuto che la C(omissis) non fosse in possesso della cambiali o che non fosse in atti la lettera del 27.5.2005 (peraltro, tale presunta falsa percezione della realtà processuale non risulta mai espressa nella sentenza di appello), ma si risolve o in una omessa valutazione tout court dei predetti documenti o in una implicita valutazione negativa sulla loro rilevanza ai fini della prova dell'estinzione dell'intero finanziamento, atteso che, con riferimento al finanziamento cambiario, il CTU - alle cui risultanze aderiva la Corte di Appello, riportando in sentenza le conclusioni dell'ausiliario - metteva ben in evidenza che dall'estratto conto risultava il pagamento solo della somma di € 107.923,99 (pagamento di quattro rate dal 30.5.2004 al 30.8.2004, per la somma complessiva di € 41.000,00, e versamento unico della somma di € 66.923,99 in data 27.5.2005), a fronte della somma finanziata di € 140.000,00.

Si tratterebbe, quindi, al più di un errore di giudizio e non di un errore di fatto revocatorio. Infine, non integra un errore revocatorio, ex art. 395, n. 4, c.p.c., il fatto che la Corte di Appello non abbia considerato le difese spiegate dalla banca nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, ossia che non era contestata dalla banca l'estinzione totale del finanziamento da parte della C(omissis), in quanto, come precisato dalla Corte di Cassazione, la pronuncia del giudice, che si assume erronea, sull'esistenza di uno o più fatti ritenuti pacifici per difetto di contestazione, costituisce frutto non di un errore meramente percettivo, ma di un'attività valutativa, nel senso che il giudice stesso, postasi la questione della mancanza di contestazioni in ordine all'esistenza di uno o più fatti determinati, l'ha risolta affermativamente all'esito di un giudizio, di per sé incompatibile con l'errore di fatto e non idoneo, quindi, a costituire motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c. (cass. civ., 13.12.2022, n. 36249).

Da tutto quanto precede consegue il rigetto dell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, ex art. 395, n. 4, c.p.c.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'attrice in revocazione, ex art. 91, comma 1, c.p.c., nei confronti della banca convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., assumendo come valore della causa quello di € 39.415,02, pari al petitum, ed applicando i valori medi.

In considerazione del rigetto dell'impugnazione per revocazione, deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012,

n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'attrice in revocazione, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di revocazione a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.

PQM

La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di revocazione, ex art. 395, n. 4, c.p.c., proposto da C(omissis) s.a.s. nei confronti di BANCA, già BANCA INCORPORANTE-Società Cooperativa, quale società incorporante la BANCA 1, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, Terza Sezione Civile, n. XXX, depositata in data 30.1.2019, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:

- 1) Rigetta la revocazione proposta, ex art. 395, n. 4, c.p.c.;
- 2) Condanna l'attrice in revocazione, C(omissis) s.a.s., al pagamento in favore della banca convenuta delle spese del presente giudizio, che liquida in € 9.991,00, oltre rimborso per spese generali al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
- 3) Dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'attrice in revocazione, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di revocazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.

Napoli, 13.12.2023

Il Consigliere relatore
dott.ssa Rosaria Morrone

Il Presidente
dr.ssa Maria Casaregola